

D.P.C.M. 3 agosto 2012.

Istituzione del «Comitato per gli anniversari di interesse nazionale».

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 settembre 2012, n. 205)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo ed attività culturali», convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'art. 7-bis, con il quale è stata istituita la Festa Nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

Considerata l'esperienza acquisita nella celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la necessità di pianificare in via generale le iniziative funzionali alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza ed alla memoria, intesa come recupero della propria storia e delle proprie origini;

Considerato che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni riguarda, principalmente, l'esigenza di riscoprire e valorizzare, all'interno dell'unità nazionale, le plurime tradizioni italiane e di approfondire l'aspetto culturale, inteso nelle sue più diverse e molteplici valenze: politico, economico, architettonico, figurativo musicale, teatrale, letterario, delle tradizioni scritte e orali;

Attesa l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti unitari e nella più stretta collaborazione con altri Comitati/Commissioni esistenti sul territorio nazionale che operano nell'ambito di vari Ministeri;

Ritenuta necessaria la nomina di un organismo appositamente costituito, che operi in termini di coerenza e tempestività per la celere definizione degli obiettivi di pianificazione strategica e che dia, attraverso la celebrazione degli anniversari di interesse nazionale, impulso ad uno sviluppo più intenso del sentimento di Patria;

Decreta:

Art. 1

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il «Comitato per gli anniversari di interesse nazionale», di seguito denominato «Comitato».

Art. 2

1. Il coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale è affidato al «Comitato», che è presieduto dal prof. Giuliano Amato ed è così composto:

prof. Walter Barberis;

prof. Ernesto Galli della Loggia;
prof. Alberto Melloni;
prof. Giovanni Sabbatucci;
prof. Gianni Toniolo;
prof. Marcello Veneziani.

Art. 3

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative per gli anniversari di interesse nazionale;

b) promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare alla cittadinanza, in modo significativo, i valori dell'identità nazionale, della storia ed della memoria nazionale anche utilizzando i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui all'art. 3 e l'informazione della pubblica opinione.

3. Il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte, ogni quattro mesi, al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.

Art. 4

1. La costituzione del Comitato, di cui all'art. 1, che si avvale del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ai componenti del Comitato ed al personale destinato al suo funzionamento non spetta alcun compenso.

Roma, 3 agosto 2012